

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 18-804

Disposizioni in ordine agli obblighi informativi e alle tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2011 e 2012.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa;

- di approvare i tracciati e le specifiche dei requisiti tecnici finalizzati alla rilevazione regionale dei nuovi flussi istituiti dal NSIS per il monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate in regime di assistenza domiciliare e residenziale (Allegati A, A.1), delle prestazioni sanitarie erogate in regime di emergenza-urgenza (Allegati B, B.1), dei consumi dei dispositivi medici (Allegati C, C.1) e dei farmaci direttamente acquistati dal SSN (Allegato D);
- di definire le tempistiche di trasmissione dei flussi esistenti e dei nuovi flussi del NSIS delle prestazioni sanitarie erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura presenti sul territorio regionale, pubblici e privati, per gli anni 2011 e 2012 secondo il calendario definito (Allegato E);
- di disporre che le Aziende sanitarie regionali e tutti gli Enti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, per i quali la normativa nazionale e regionale costituisce obbligo informativo sono tenuti alla trasmissione dei flussi secondo le scadenze definite per gli anni 2011 e 2012 nel calendario allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale e Regionale da parte delle ASR costituisce grave inadempimento nell'ambito delle valutazioni dell'operato delle Direzioni Aziendali ai sensi dell'art. 3, sub 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e dell'articolo 12, comma 3, lettera C), della l.r. n.10/1995;
- il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale e Regionale da parte dei soggetti erogatori privati costituisce inadempimento degli impegni contrattuali;
- di dare atto che il rispetto dei tempi di trasmissione è finalizzato alle esigenze del governo economico del SSR e pertanto la tempistica definita per la chiusura dell'anno per tutti i flussi al 27 gennaio dell'anno successivo alla competenza a partire dall'anno 2011 è improrogabile e che eventuali correzioni di errori nei flussi informativi, disposti dai soggetti erogatori su propria iniziativa o su richiesta della Regione non concorrono alla valorizzazione della produzione nel riparto delle risorse;
- di stabilire che il conferimento dei dati nei Registri regionali dei farmaci già attivati costituisce obbligo informativo per i soggetti erogatori dal momento che gli stessi Registri risultano strumenti indispensabili di monitoraggio e governo della spesa farmaceutica regionale.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. N.8/R/2002.

(omissis)

Allegati A, B, C, e D (omissis)

Allegato E